

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 marzo 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 28.

**Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta)** ..... Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 1.

**Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)** . Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2012, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010.** ..... Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 gennaio 2012, n. 1-76/Leg.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento»** ..... Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 17.

**Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici): informazioni al consumatore sulla qualità dell'acqua erogata dalla rete idrica.** ..... Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)** ..... Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 19.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.** ..... Pag. 5

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 1.

**Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione** Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 2.

**Promozione della banda larga sul territorio della provincia** ..... Pag. 7



LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 3.

**Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”** ..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2012, n. 3.

**Regolamento d’esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”** ..... Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 4.

**Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese** ..... Pag. 12

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2012, n. 012/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, 196 (Regolamento di esecuzione dell’art. 8, comma 72, della LR 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi Diffusi)** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. 020/Pres.

**Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)** ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2012, n. 09/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell’articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011** ..... Pag. 15

#### REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2011, n. 2/Reg.

**Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45** ..... Pag. 20

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 24 novembre 2011, n. 25.

**Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio** ..... Pag. 22



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 28.

**Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 29 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;

b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 5*

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973, dopo le parole «della spesa documentata di acquisto» sono aggiunte le seguenti «con un limite massimo di euro 100.000».

Art. 3.

*Modificazione all'art. 18*

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/1973 è abrogato.

Art. 4.

*Modificazione all'art. 19*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura regionale competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata».

Art. 5.

*Modificazione all'art. 22*

1. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura regionale competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 novembre 2011

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0091

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 1.

**Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12*

1. L'art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale*). — 1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre, n. 421) previa valutazione regionale dell'assetto organizzativo, economico-funzionale e della coerenza con i fini istituzionali dell'azienda.

2. Le sperimentazioni di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari previste dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 sono autorizzate dalla Giunta regionale.



3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa, per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta delle aziende sanitarie interessate che motivano analiticamente le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. Sono inoltre assicurati gli ulteriori elementi di garanzia di cui all'art. 9-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

4. L'attivazione della sperimentazione gestionale garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte e avviene unicamente in seguito ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Gli atti della procedura di evidenza pubblica prevedono dettagliatamente gli elementi che regolano la gestione sperimentale dei servizi e la eventuale successiva trasformazione in gestione ordinaria con precisazione della durata del contratto di società in coerenza con i principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza. Detti elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza con il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2.

5. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto ed il perseguimento dell'equilibrio economico rappresentano condizioni essenziali per il mantenimento in vita delle sperimentazioni autorizzate.

6. Alla scadenza del quinquennio la Giunta regionale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sotto il profilo della convenienza economica, della qualità dei servizi e della conformità alla programmazione regionale, dispone la chiusura della sperimentazione ovvero la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria. La Giunta regionale può altresì autorizzare la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo necessario al compimento del piano di attività e del piano finanziario approvati, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

7. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati e per i quali sia già scaduto il termine quinquennale sono valutati dalla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6. Per detti programmi, qualora il socio privato non sia stato scelto in conformità al comma 4, la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria può essere disposta solo a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

8. Il provvedimento della Giunta regionale che definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e stabilisce le condizioni attraverso cui l'azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con il soggetto privato. In particolare prevede:

- a) il pieno controllo nei processi decisionali da parte del soggetto pubblico;
- b) l'obbligo di ottenere l'accreditamento regionale;
- c) l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle previste dal tariffario regionale;
- d) la definizione del rapporto contrattuale in coerenza con il fabbisogno e i vincoli definiti a livello regionale;
- e) la disciplina dei rapporti finanziari fra la società e l'azienda sanitaria».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 gennaio 2012

COTA

(Omissis).

12R0103

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2012, n. 1.

### Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2012)

(Omissis).

12R0088

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 gennaio 2012, n. 1-76/Leg.

### Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 «Legge sul personale della provincia»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5 di data 13 gennaio 2012 avente per oggetto «Modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento». Integrazione delle funzioni del comitato guida.».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg

1. All'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «segretario generale» sono sostituite con le parole «direttore generale»;

b) dopo le parole «docenti universitari esperti in materia di controllo di gestione» sono aggiunte le parole», di economia pubblica o di organizzazione.».

2. All'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg., dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comitato guida, di cui al precedente comma 3, supporta la conferenza dei dirigenti generali di cui all'art. 2, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, avente ad oggetto «Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento», nel coordinamento e nella valutazione delle iniziative di riorganizzazione e di miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione provinciale.».



Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 gennaio 2012

DELLAI

(*Omissis*).

**12R0104**

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 17.

**Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici): informazioni al consumatore sulla qualità dell'acqua erogata dalla rete idrica.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige straord. n. 5/I-II del 30 dicembre 2011*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

«9-bis. La provincia, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, promuove adeguate forme di informazione alla cittadinanza sui risultati della caratterizzazione delle acque potabili erogate dal servizio pubblico di acquedotto, in esito alle attività di controllo interno ed esterno previste dalla normativa statale e comunitaria. L'informazione è garantita tramite la pubblicazione dei risultati sui siti internet del consorzio dei comuni trentini, delle comunità, dei comuni e altre forme dirette all'utenza.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 12 dicembre 2011

DELLAI

**12R0085**

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 28 dicembre 2011*)

(*Omissis*).

**12R0086**

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 19.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 28 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.416.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2012;
- b) in 5.411.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2013;
- c) in 5.411.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa e disposizioni relative*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.416.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2012;
- b) in 5.411.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2013;
- c) in 5.411.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2014.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.


*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2012-2014, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

*Previsioni di cassa*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l'esercizio finanziario 2012 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.650.000.000 euro. I pagamenti saranno effettuati tenendo conto dei limiti previsti dal patto di stabilità interno.



## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 dicembre 2011

DELLAI

(Omissis).

12R0087

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 1.

**Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 4/I-II del 24 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.

2. Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.

## Art. 2.

*Accertamento e denuncia di morte*

1. L'accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.

## Art. 3.

*Espianto dello stimolatore o del defibrillatore*

1. Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all'espianto - ove presente — dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.

## Art. 4.

*Mezzi di protezione*

1. Il personale addetto all'attività funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.

## Art. 5.

*Veglia funebre e trasporto della salma*

1. La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonché il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.

2. Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.

## Art. 6.

*Autorizzazione alla cremazione*

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell'ultima residenza o iscrizione ad un'associazione riconosciuta avente tra le proprie finalità quella della cremazione.

## Art. 7.

*Conservazione delle ceneri*

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.

2. In caso di interrimento dell'urna è fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

## Art. 8.

*Affidamento dell'urna cineraria*

1. Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.

2. L'affidamento di cui al comma 1 è autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresì l'apposito registro.


3. L'affidatario dell'urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.

## Art. 9.

*Dispersione delle ceneri*

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune.

2. La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un'altra persona a tal fine autorizzata dall'avente diritto o dall'esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell'avente diritto ovvero in caso di iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall'associazione stessa.



Art. 10.  
*Informazione*

1. La Provincia autonoma di Bolzano e i comuni favoriscono e promuovono l'informazione alla cittadinanza sulle diverse pratiche funerarie, comprese la cremazione, l'affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Art. 11.  
*Regolamento di esecuzione*

1. Con regolamento di esecuzione sono determinati:

- i soggetti che accertano la morte;
- i soggetti che redigono la denuncia di morte;
- le norme tecniche relative al trasporto dei cadaveri e delle ceneri;
- la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione;
- le norme tecniche relative ai feretri e all'urna cineraria;
- la disciplina dell'affidamento dell'urna cineraria;
- la disciplina e i luoghi di dispersione delle ceneri.

Art. 12.  
*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le ceneri derivanti da cremazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della volontà del defunto, espressa in qualsiasi modo.

2. L'adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0093

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 2.

**Promozione della banda larga sul territorio della provincia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. L'obiettivo, ai sensi dell'agenda del digitale dell'Unione Europea, è il collegamento completo e capillare di tutte le aree della provincia e di ogni comune e frazione alla rete in fibra ottica, per fornire a tutte

le aziende industriali, artigianali, terziarie e commerciali nonché alle abitazioni private un collegamento alla rete a banda larga della velocità di almeno 30 megabit al secondo entro il 2015 e 100 megabit al secondo entro il 2020; tale obiettivo deve essere ottenuto con la realizzazione congiunta di un piano fra comuni e amministrazione provinciale.

Art. 2.  
*Pianificazione*

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale d'intesa col Consiglio dei comuni approva, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'elaborazione dei piani da parte dei singoli comuni.

2. Entro sei mesi dall'approvazione delle linee guida ai sensi del comma 1 ogni singolo comune elabora, in osservanza delle linee guida, un piano per realizzare la copertura del territorio comunale con cavi di fibra ottica, tubazioni di servizio o collegamenti radio. Detto piano stabilisce i tempi di realizzazione e una stima dei costi. Detto piano comprende inoltre l'infrastruttura per allacciamenti a banda larga già esistente sul territorio comunale al momento dell'elaborazione del piano stesso.

3. Dopo l'approvazione da parte dei relativi consigli comunali, i piani dei singoli comuni sono trasmessi alla Giunta provinciale che in base a essi elabora entro i tre mesi seguenti, d'intesa col Consiglio dei comuni, un piano generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Fino all'entrata in vigore del piano generale le iniziative per l'estensione della rete a banda larga a tutt'oggi pianificate, approvate oppure già in fase di esecuzione, verranno proseguite.

4. Il piano generale approvato dalla Giunta provinciale ha una validità di 10 anni.

Art. 3.  
*Attuazione*

1. Le misure tecniche di costruzione previste dal piano generale di cui all'articolo 2 riguardanti zone esistenti e da realizzarsi per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, sono attuate in collaborazione e d'intesa fra la Provincia autonoma di Bolzano e il rispettivo comune.

2. Le misure tecniche di costruzione ai sensi del comma 1 riguardanti zone d'insediamenti produttivi o zone residenziali o di recupero, individuate dopo l'approvazione del piano generale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera i), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Le singole misure possono essere realizzate direttamente dal rispettivo comune, dalla Provincia autonoma di Bolzano o con incarico a terzi.

4. Oltre alle misure tecniche di costruzione si possono trovare forme di collaborazione con aziende e stipulare con esse contratti per facilitare il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.  
*Finanziamento*

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle misure di cui all'articolo 3 i rispettivi comuni ricevono dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Consiglio dei comuni, un contributo per i costi d'investimento. Tipo e importo del contributo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. I comuni, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono attingere anche al fondo di rotazione di cui all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.



## Art. 5.

*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle misure della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 21200 a carico dell'esercizio 2012.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0094

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 3.

**Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, "Servizi pubblici locali".**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, "Servizi pubblici locali"*

1) Dopo la lettera *e*) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

"*f*) prevedere che nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina."

2) Dopo la lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

"*g*) prevedere nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisca che un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento."

3) Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 (*Divieto di esercizio di attività imprenditoriali*). - 1. Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato."

## Art. 2.

*Norma transitoria*

1) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, hanno effetto solo dal momento del rinnovo ovvero dell'istituzione dei consigli di amministrazione, che avverrà non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 gennaio 2012, n. 3.

**Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate".**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1903 del 12 dicembre 2011;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

REGOLE GENERALI

Art. 1.

*Caratteristiche tecniche*

1. Le aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata "legge", sono controllate e protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici ed hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

*a*) pista da sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, normalmente accessibile, preparato e segnato;

*b*) impianti a fune con servizio sciistico: impianti disciplinati dalla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche;

*c*) impianti di innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2691 del 25 luglio 2005, e successive modifiche;

*d*) infrastrutture ricreative riservate ai bambini:

1) campo primi passi: area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l'attività didattica e di gioco per i bambini;

2) campo scuola: area di moderata pendenza longitudinale e trasversale, idonea per allievi e principianti, anche adulti, e con possibilità di agevole arresto. Il campo scuola è separato dalle altre piste;

*e*) area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci, snowboard o attrezzi similari (snowpark): pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tale pista è separata dalle altre e deve essere appositamente delimitata;

*f*) area riservata agli allenamenti ed alle gare: tracciato idoneo appositamente destinato agli allenamenti ed alle gare agonistiche con



sci, snowboard o attrezzi similari. Tale area è separata con adeguate protezioni dalle altre piste;

g) area non preparata riservata alla pratica dello sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, non preparato e come tale segnalato, normalmente accessibile e segnato.

#### Art. 2.

##### *Classificazione delle piste da sci*

1. Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti;

b) piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti;

c) piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza longitudinale e/o trasversale supera i valori massimi delle piste di media difficoltà;

d) pista di trasferimento: è un tracciato ristretto con pendenza limitata, destinato a collegare tra di loro piste o impianti di risalita.

2. Gli itinerari sciistici sono percorsi destinati alla discesa con gli sci, normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati, ma protetti, secondo ragionevoli previsioni, solo contro il pericolo di valanghe. Sono segnati in arancione e non sono suddivisi per grado di difficoltà.

#### Art. 3.

##### *Segnaletica delle aree sciabili attrezzate*

1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione sciistica.

2. I segnali sono ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire ostacolo per gli sciatori.

3. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità su eventuali sostegni e supporti, nonché sul segnale stesso.

4. Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall'UNI, l'Ufficio provinciale competente può autorizzare l'utilizzo di appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali UNI.

#### Art. 4.

##### *Segnaletica delle piste da sci*

1. La segnaletica del grado di difficoltà della pista è posta all'inizio della pista stessa nonché in prossimità di incroci e diramazioni. All'inizio della pista di trasferimento sono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, all'inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni sono installati appositi e ben evidenti segnali direzionali sui quali è precisata la denominazione e la direzione della pista ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.

#### Art. 5.

##### *Delimitazione delle piste da sci*

1. Le piste sono delimitate lateralmente con pali-natura e relativi segnali realizzati e posati in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro.

2. La delimitazione dei bordi delle piste può essere omessa nei casi di cui all'art. 9, comma 4, della legge e nei casi autorizzati dall'Ufficio provinciale competente.

3. La delimitazione dei bordi delle piste e la relativa segnaletica sono conformi alla vigente normativa UNI.

4. In adiacenza di scoscendimenti pericolosi, dirupi, strapiombi, seracchi, crepacci e simili, i bordi delle piste sono protetti con idonee barriere anticaduta.

#### Art. 6.

##### *Chiusura delle piste*

1. La chiusura delle piste ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge, è effettuata per mezzo di patinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale, possibilmente estesa all'intera larghezza della pista, ed è segnalata sia mediante adeguata segnaletica che con segnale di divieto per pista chiusa (UNI).

2. La barriera di cui al comma precedente è ben identificabile, anche in condizioni di scarsa visibilità, ed è posta in modo tale da non costituire un pericolo per gli utenti.

#### Art. 7.

##### *Pannello informativo*

1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata ha l'obbligo di apporre presso le principali stazioni d'accesso all'area sciabile attrezzata un pannello informativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della legge, il pannello informativo fornisce agli utenti informazioni circa il bollettino meteo ed il pericolo valanghe.

3. Le informazioni riportate sul pannello informativo sono espresse almeno nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese e, nelle aree sciabili situate in Val Gardena e Val Badia, anche in ladino.

#### Art. 8.

##### *Documenti necessari per la richiesta di benessere all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate*

1. La richiesta del benessere all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge, è corredata della seguente documentazione, da presentarsi in quattro copie:

a) inserimento del tracciato (pista da sci e relativo impianto di risalita) sul relativo estratto del Piano di settore provinciale impianti di risalita e piste da sci di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 963 del 7 giugno 2010, e successive modifiche, firmato da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata;


b) progetto definitivo della pista, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9;

c) relazione tecnica illustrativa, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata, con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci, proposta del grado di difficoltà, portata oraria dell'impianto di risalita, lunghezza, larghezza media e dislivello della pista, descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza, intersezioni con strade, vie, sentieri, con corsi d'acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonché gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;

d) relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzi la presenza di un rischio valanghivo, un progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, redatti da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10;

e) nei casi in cui si richiede l'imposizione di una servitù di pista, indicazione, sulla mappa catastale, dei relativi terreni con l'indicazione della superficie da asservire.

2. Ove necessario, il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può richiedere ulteriori documenti.



## Art. 9.

*Progetto definitivo della pista*

1. Il progetto definitivo della pista, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e si compone di:

- a) planimetria del tracciato della pista con l'indicazione delle aree interessate da scavi e/o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;
- b) riproduzione del tracciato su mappa catastale;
- c) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato della pista, rilevate ortogonalmente all'asse della pista, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
- d) profilo longitudinale della pista, rilevato sull'asse del tracciato;
- e) progetto definitivo delle eventuali opere artificiali.

## Art. 10.

*Relazione nivologica*

1. La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l'esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

2. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci ovvero ne limitano gli effetti.

3. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell'esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

## Art. 11.

*Procedimento per il rilascio del benessere all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate*

1. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo:

- a) accerta la regolarità della domanda e la completezza della documentazione di cui all'art. 8;
- b) accerta la conformità della pista progettata al Piano di settore provinciale impianti di risalita e piste da sci;
- c) trasmette copia della documentazione di cui all'art. 8 agli uffici competenti, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 5, comma 2, della legge;
- d) nei casi in cui si richieda l'imposizione di una servitù di pista, provvede affinché venga avviata la relativa procedura e venga costituita la servitù di pista ai sensi dell'art. 24 della legge;
- e) perfezionata l'istruttoria, rilascia alla persona richiedente, entro novanta giorni dalla domanda, il benessere all'apprestamento dell'area sciabile attrezzata, stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni.

## Art. 12.

*Servizio piste*

1. Il servizio piste, di cui all'art. 14 della legge:

- a) assicura lo stato di manutenzione e preparazione delle piste da sci per l'intera durata dell'esercizio;
- b) assicura la completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;

c) provvede all'apertura giornaliera delle piste, assicurandosi che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all'uso. Segnala immediatamente eventuali problemi riscontrati al gestore dell'area sciabile attrezzata, a cui consegna in ogni caso una breve relazione sugli accertamenti effettuati;

d) provvede alla chiusura giornaliera delle piste nonché alla chiusura totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall'art. 16, comma 6, della legge;

e) effettua le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;

f) svolge un servizio di informazione agli utenti delle aree sciabili attrezzate.

2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell'area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio piste, qualora le modeste dimensioni dell'area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano la sicurezza degli utenti.

## Art. 13.

*Servizio di soccorso*

1. Il servizio di soccorso di cui all'art. 15 della legge deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto delle persone infortunate.

2. Il servizio soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate. Esso è dotato inoltre di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

3. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.

4. Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il servizio piste ha terminato le discese di controllo previste dall'art. 12, comma 1, lettera e).

5. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell'area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio di soccorso, qualora le modeste dimensioni dell'area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano il recupero tempestivo e funzionale delle persone infortunate. In questo caso, insieme ad un'organizzazione di soccorso della zona, devono essere predisposti per iscritto adeguati piani di allarme per un eventuale intervento.

## Art. 14.

*Attrezzature ed equipaggiamenti del servizio di soccorso*

1. Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all'art. 13, comma 2, si intendono:

a) attrezzature tecniche di primo soccorso, quali:

1) slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;


2) ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;

b) attrezzature personali del soccorritore, quali:

1) divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;

2) radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;

3) zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell'ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.



2. Ogni intervento di soccorso sulla pista è documentato per iscritto.

3. La formazione del personale di soccorso comprende di norma una formazione di più giorni in materia di pronto soccorso, prevedendo elementi fondamentali della rianimazione per soccorritori laici e della cura di traumi. Inoltre il personale di soccorso deve dimostrare di aver assolto una formazione specifica nella tecnica di soccorso. La formazione del personale di soccorso è integrata periodicamente mediante corsi di aggiornamento.

4. Per il personale di soccorso secondo questo articolo vale l'obbligo del casco.

#### Art. 15.

##### *Pericoli atipici*

1. I pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico, quali:

a) ostacoli, sia naturali che artificiali, all'interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchiature dell'impianto d'innnevamento tecnico, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni. Sono considerati pericoli atipici anche gli ostacoli artificiali a bordo pista e fino ad una distanza di 5 metri dalla palinatura o dal limite alberato indicante il bordo pista esterno;

b) alberi presenti all'interno della pista oppure alberi isolati, se situati a bordo pista, in un'area aperta, priva di vegetazione;

c) curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, sbarramenti improvvisi, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie quali massi, ceppaie, ecc.;

d) mezzi battipista o motoslitte in movimento o fermi sulla pista durante l'orario di apertura al pubblico;

e) produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista, se non opportunamente segnalata;

f) pista ghiacciata o lunghi tratti di pista ghiacciati: diversamente dalla neve gelata, la neve assume la colorazione e la trasparenza del ghiaccio, tanto da non consentire il passaggio né con gli sci, né con i veicoli cingolati da neve;

g) pericolo valanghe.

#### Art. 16.

##### *Produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista*

1. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il gestore dell'area sciabile attrezzata può provvedere alla produzione di neve tecnica sulle piste anche durante l'orario di apertura; in questo caso il gestore ha l'obbligo di segnalare agli utenti lo svolgimento delle operazioni di innnevamento sia alla partenza a monte delle piste interessate sia in prossimità degli impianti di innnevamento in funzione.

#### Art. 17.

##### *Modalità per il ritiro della tessera giornaliera o per la sospensione della tessera plurigiornaliera*

1. Gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge possono disporre il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera nei casi di cui all'art. 30, comma 5, della legge.

2. Il provvedimento di sospensione della tessera giornaliera o di ritiro della tessera plurigiornaliera va annotato nel verbale di accertamento dell'infrazione.

3. Gli incaricati dell'accertamento consegnano tempestivamente una copia del verbale di accertamento al gestore dell'impianto di risalita, affinché questi provveda a disattivare la tessera giornaliera o a sospendere per una giornata l'efficacia della tessera plurigiornaliera.

#### Art. 18.

##### *Comunicazione alla Ripartizione provinciale Turismo degli incidenti avvenuti nel corso della stagione sciistica*

1. Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore dell'area sciabile attrezzata trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l'elenco analitico degli infortuni accertati nella stagione precedente.

2. Nell'elenco sono specificati gli elementi seguenti: data, ora e luogo dell'infortunio, età e sesso delle persone infortunate, breve dinamica dell'infortunio e gravità delle lesioni riportate.

#### TITOLO II

##### INDENNITÀ PER LA SERVITÙ DI AREA SCIABILE ATTREZZATA

#### Art. 19.

##### *Indennità una tantum ed annuale*

1. L'indennità una tantum di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), della legge, corrisponde ad un importo pari a 10 volte l'indennità annuale di cui al comma 5 del presente articolo.

2. L'indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso.

3. Per coefficiente turistico, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge, si intende un coefficiente compreso tra 1 e 3, che esprime l'incidenza del turismo nell'area sciabile attrezzata ed il valore economico dei singoli impianti di risalita e delle piste da sci. I coefficienti sono definiti come segue:

a) coefficiente 1: area sciabile attrezzata scarsamente sviluppata;

b) coefficiente 2: area sciabile attrezzata mediamente sviluppata;

c) coefficiente 3: area sciabile attrezzata altamente sviluppata.

4. La determinazione dell'indennità di base di cui al comma 2 e l'assegnazione dei coefficienti di cui al comma 3 sono fissati ogni 2 anni dall'Ufficio provinciale Estimo, dopo aver sentito l'associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l'Associazione esercenti funiviari dell'Alto Adige.

5. L'indennità annuale di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge si ottiene moltiplicando l'indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo con il coefficiente turistico di cui sopra.

6. Se le piste da sci attraversano un'area improduttiva, l'indennità corrisposta sarà pari ad un terzo dell'indennità annuale calcolata ai sensi del comma 5.

7. Per i proprietari di fondi, che non coltivano gli stessi in qualità di coltivatori diretti, i coefficienti superiori a 1 sono ridotti della metà.

8. Il valore per il calcolo del ridotto raccolto con riferimento ai pascoli alpini, ai prati montani ed ai prati con una fienagione è di 1500 kg fieno/ettaro e, con riferimento ai prati con due fienagioni, è di 3000 kg fieno/ettaro.

9. Per stagione invernale si intende il periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0080



## LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 4.

**Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, inclusi i liberi professionisti, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi, aventi sede ed operatività prevalente nel territorio provinciale e riconosciuti dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.

2. A compimento dei processi di crescita ed aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, la Provincia persegue l'obiettivo della creazione di una unica Cooperativa di garanzia fidi sul territorio provinciale.

## Art. 2.

*Requisiti delle Cooperative di garanzia fidi*

1. Per beneficiare dei sostegni di cui alla presente legge le Cooperative di garanzia fidi devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) possedere adeguati livelli di patrimonio e di fondo rischi secondo parametri stabiliti dalla Giunta provinciale;

b) prevedere nei propri statuti la possibilità di adesione, di operatività e di rappresentanza negli organi sociali per imprese di diversi settori;

c) sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale l'atto costitutivo, lo statuto e le sue eventuali modifiche successive;

d) prevedere la nomina da parte dell'amministrazione provinciale di un componente effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci e di un componente con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri, se statutariamente previsto;

e) essere dotati di assetti di governo societario, strutture tecniche e procedure operative improntati alle regole della sana e prudente gestione e dell'autonomia deliberativa nella concessione delle garanzie, nonché disporre di sistemi informativi adeguati all'operatività svolta e idonei all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Giunta provinciale.

## Art. 3.

*Interventi di sostegno*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la Provincia è autorizzata a sostenere direttamente o indirettamente l'accesso al credito delle imprese garantito dalle Cooperative di garanzia fidi attraverso i seguenti strumenti:

a) contributi per l'integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi, sia ordinari che straordinari;

b) contributi a riduzione degli interessi per le imprese che accendono finanziamenti nell'ambito di programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, garantite dalle Cooperative di garanzia fidi;

c) contributi a riduzione delle commissioni per le garanzie richieste;

d) contributi alle Cooperative di garanzia fidi per investimenti finalizzati al miglioramento delle procedure organizzative e per consulenze;

e) contributi alle Cooperative di garanzia fidi, inclusi quelli di cui all'art. 4, comma 4, e nei limiti ivi previsti, per servizi di consulenza finanziaria e creditizia alle imprese entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

2. La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di categoria come ulteriore canale di informazione, di consulenza e di contatto con le imprese con riferimento alle prestazioni delle Cooperative di garanzia fidi.

## Art. 4.

*Contributi per l'integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'attività di garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare, di norma con periodicità annuale, contributi ordinari al fondo rischi, commisurati ad uno o a più dei seguenti indicatori dell'attività delle Cooperative di garanzia fidi:

a) importo delle garanzie e co-garanzie erogate distinte per tipologia contrattuale e forma di finanziamento;

b) livello medio del rischio di credito nell'economia associato alle garanzie erogate e regole di gestione del rischio adottate dalle Cooperative di garanzia fidi;

c) incremento del patrimonio per sottoscrizioni dei soci e incremento del numero di imprese socie, quali indicatori di rilevanza della finalità mutualistica.

2. La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari per integrare i fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e incorporazioni, o situazioni di crisi eccezionali che determinino un forte squilibrio tra le esposizioni per garanzie prestate e la dotazione di fondi rischi. L'erogazione dei contributi straordinari è subordinata all'approvazione da parte della Provincia di un piano di riassetto patrimoniale e organizzativo presentato dalla Cooperativa di garanzia fidi beneficiaria.

3. La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari o autorizzare lo svincolo di contributi a fondi rischi ordinari già concessi e non utilizzati per incrementare le riserve patrimoniali delle Cooperative di garanzia fidi ai fini dell'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

4. Possono beneficiare dei contributi ordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), le Cooperative di garanzia fidi organizzate a livello nazionale limitatamente a programmi di attività svolti a favore di imprese aventi sede legale e produttiva in provincia di Bolzano. Tali programmi sono oggetto di una convenzione che viene approvata dalla Giunta provinciale.

## Art. 5.

*Contributi a riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni*

1. Al fine di ridurre il costo del credito assistito dalla garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare alle imprese contributi a riduzione degli interessi e delle commissioni. I contributi sono concessi esclusivamente nell'ambito di appositi programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, quando si verificano particolari condizioni di mercato.

2. La Provincia può erogare altresì contributi a copertura delle commissioni di controgaranzia o di altri oneri corrisposti su operazioni di trasferimento del rischio delle garanzie o per altre forme di assicurazione del rischio di credito.



3. La Giunta provinciale può, attraverso apposite convenzioni, affidare in concessione alle Cooperative di garanzia fidi l'attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la loro erogazione nonché l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alle Cooperative di garanzia fidi convenzionate i mezzi finanziari da utilizzare per l'erogazione, anche a titolo di anticipazione, dei contributi.

#### Art. 6.

##### *Contributi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per consulenze*

1. La Provincia può concedere contributi, in regime "de minimis", nella misura massima del 60 per cento per consulenze generali - con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) - e per investimenti per l'adeguamento delle procedure organizzative ed informative delle Cooperative di garanzia fidi.

#### Art. 7.

##### *Compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e metodo di calcolo degli aiuti derivanti dagli interventi delle Cooperative di garanzia fidi*

1. Gli aiuti alle imprese accordati dalle Cooperative di garanzia fidi sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi alimentati dai contributi provinciali di cui all'art. 4, nonché gli aiuti accordati sotto forma di ulteriore abbattimento delle commissioni o di riduzione dei tassi di interesse saranno concessi in base ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, o ad una loro combinazione, nel rispetto delle regole sul cumulo:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

b) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

2. L'entità degli aiuti che saranno concessi sotto forma di garanzia viene calcolata secondo uno dei seguenti metodi:

a) metodo di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), del Regolamento n. 1998/2006;

b) "metodo nazionale", autorizzato all'Italia con decisione della Commissione europea n. 4505 del 6 luglio 2010.

Il metodo di cui alla lettera b) sarà sempre utilizzato quando gli aiuti saranno concessi in applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

#### Art. 8.

##### *Disposizione transitoria*

1. La Provincia può erogare un apporto straordinario ai fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a fronte delle garanzie dagli stessi erogate negli anni 2009 e 2010 a valere sulle misure "anti-crisi", in contropartita della contestuale estinzione delle contro-garanzie assunte dalla Provincia sulle operazioni di finanziamento sottostanti le suddette garanzie. L'importo e le modalità di erogazione del contributo straordinario sono determinate dalla Giunta provinciale.

#### Art. 9.

##### *Criteri*

1. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, comprese le modalità di rendicontazione, sono determinati dalla Giunta provinciale. Viene prevista anche la trasmissione elettronica dei dati all'amministrazione provinciale.

#### Art. 10.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) la legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche;

b) gli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche;

c) l'art. 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche;

d) l'art. 13 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11;

e) la legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12;

f) il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15.

#### Art. 11.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2012 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 15115, 19125 e 15230 del bilancio provinciale 2012, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall'art. 10.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0096

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2012, n. 012/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, 196 (Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della LR 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi Diffusi).**


(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 8 «Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive», il quale al comma 72 stabilisce che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;

Vista la legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), art. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 4 agosto 2010 n. 1596 di approvazione del Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006;



Visto il proprio decreto di data 19 agosto 2010, n. 0196/Pres. di emanazione del «Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 29 dicembre 2011 n. 2593 con la quale è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)»;

Visto il proprio decreto di data 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)**

Art. 1.

(Modifiche all'art. 4 del decreto del DPRReg. 196/2010)

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«f-bis) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con l'indicazione degli emolumenti, delle retribuzioni e rimborsi corrisposti a qualsiasi titolo, con la sola esclusione dei rimborsi a piè di lista, ai membri del consiglio di amministrazione».

Art. 2.

(Modifiche all'art. 6 del DPRReg. 196/2010)

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) numero di giorni di presenza continuativa dell'ospite, che fra tutti gli ospiti dell'albergo diffuso, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, ha soggiornato per il periodo più lungo: fino a 15 giorni punti 200, tra 16 e 30 giorni punti 100, oltre 30 giorni punti 0»;

b) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g-bis) emolumenti, retribuzioni e rimborsi corrisposti al consiglio di amministrazione nell'anno precedente a quello della domanda, esclusi rimborsi a piè di lista: nessun importo punti 300, importi inferiori ad € 3.000,00 punti 200, importi tra € 3.000,00 ed € 5.000,00 punti 100, importi oltre € 5.000,00 punti 0».

Art. 3.

(Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 196/2010)

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «il personale assunto con contratto di lavoro dipendente anche a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti «con l'esclusione di quelle sostenute per dipendenti che fanno parte del consiglio di amministrazione».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

12R0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. 020/Pres.

**Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia* n. 5 del 1° febbraio 2012)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 8 settembre 1981 n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), ed in particolare i Titoli II e III;

Dato atto che, attualmente, le disposizioni surrichiamate trovano attuazione con il regolamento emanato con proprio decreto n. 0322/Pres. del 9 settembre 2003;

Ravvisata la necessità di introdurre norme regolamentari nuove per le surrichiamate fattispecie alla luce delle linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale;

Visto lo schema di Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981 n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2623;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981 n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(*Omissis*).

**12R0098**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2012, n. **09/Pres.**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2012*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 8 ed in particolare gli articoli 4 e 5 ai sensi dei quali l'operatività del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), viene estesa all'intero territorio del Friuli Venezia Giulia e viene consentito alla Regione di far affluire a detto Fondo somme proprie da depositare in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria regionale, costituendo nell'ambito del Fondo di rotazione medesimo, una gestione separata;

Considerato che, per effetto del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), ai sensi degli articoli 8 e 9, sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente trasferimento di risorse e subentro nei rapporti attivi e passivi in essere da parte della Regione medesima nei confronti dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 50, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, che ribadisce che «In relazione al disposto di cui agli art. 8, commi 1, 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, la Regione subentra allo stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo di

rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche, comprese le convenzioni in essere con le banche convenzionate»;

Visto la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) ed in particolare l'art. 2, comma 95, ai sensi del quale la Regione è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (F.R.I.E.), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59, ed il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411;

Atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 96, della menzionata legge regionale 11/2011, con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 95;

Atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 97, della menzionata legge regionale 11/2011, la Regione è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito S.p.A.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, con la quale è stata approvata l'articolazione e la dichiaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Visto in particolare l'art. 81 punto e) dell'allegato A della sopra citata deliberazione della Giunta regionale che attribuisce alla Direzione centrale attività produttive ed in particolare al Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese il coordinamento e l'attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, con riferimento al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (F.R.I.E.) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2617 del 29 dicembre 2011;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento concernente «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## TONDO

### **Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011**

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I

##### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

##### Art. 1

##### Finalità

1. In attuazione dell'art. 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate diretti al rafforzamento, al consolidamento ed al sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del «distretto industriale della sedia»), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

2. Ai fini di cui al comma 1, sono concessi i seguenti incentivi:

a) finanziamenti agevolati per l'attivazione di investimenti aziendali;

b) finanziamenti agevolati attivati in forma di prestito partecipativo;

c) finanziamenti agevolati per il consolidamento e la rimodulazione finanziaria.

##### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) e successive modifiche, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, di seguito denominata «Sezione per i distretti della sedia e del mobile»;

b) al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 908/1955 e successive modifiche, di seguito denominato «Comitato di gestione», competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento e di gestione della Sezione per i distretti della sedia e del mobile;

c) ai beneficiari dei finanziamenti costituiti dalle imprese che formano il distretto industriale della sedia ed il distretto industriale del mobile, di seguito denominate «imprese», in quanto svolgono attività economiche riferite alle classificazioni indicate dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 1, presso sedi operative site nell'ambito del territorio dei comuni compresi in ciascun distretto;

d) alle banche che attuano i finanziamenti di cui al presente regolamento, convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), di seguito denominate «banche convenzionate».

##### Capo II

##### PROCEDIMENTO, CONDIZIONI, REGIMI DI AIUTO E CUMULABILITÀ

##### Art. 3.

##### Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati e condizioni applicate

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate alle banche convenzionate. Le iniziative sono avviate successivamente alla presentazione delle domande.

3. Le banche convenzionate curano l'istruttoria in conformità a quanto previsto nelle convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale e, ultimata l'istruttoria, sottopongono le domande all'esame del Comitato di gestione che delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa al finanziamento agevolato e dispone la concessione del finanziamento.

4. Il tasso agevolato per i finanziamenti concessi a valere sulla Sezione per i distretti della sedia e del mobile è equiparato a quello vigente per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato applicabile e fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni con le banche convenzionate in ordine alla loro remunerazione.

5. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono assistiti da idonee garanzie.

##### Art. 4.

##### Regimi di aiuto ed imprese escluse

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti per investimenti aziendali di cui al capo III sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse con le modalità di cui agli articoli 4, paragrafo 1, ed all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Le agevolazioni relative ai finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui al capo IV ed i finanziamenti per il consolidamento finanziario di cui al capo V sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 15 dicembre 2006.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti per investimenti aziendali di cui al capo III le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, nonché dei finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui al capo IV e dei finanziamenti per il consolidamento e la rimodulazione finanziaria di cui al capo V le imprese in difficoltà, in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.



5. Sono altresì escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

#### Art. 5.

##### *Cumulo delle agevolazioni*

1. In conformità all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi di tale regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento, purché le misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

2. In conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi di tale regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati ai sensi regolamento medesimo o con gli aiuti «de minimis» che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità europea relativi agli stessi costi ammissibili coincidenti, in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al predetto regolamento (CE) n. 800/2008.

3. In conformità all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

### TITOLO II

#### FINANZIAMENTI AGEVOLATI

##### *Capo III*

#### FINANZIAMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI INVESTIMENTI AZIENDALI

#### Art. 6.

##### *Iniziative finanziabili*

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le spese concernenti:

- a) acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti aziendali;
- b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria, di immobili da destinare a stabilimenti aziendali;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici;
- f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

#### Art. 7.

##### *Condizioni generali di ammissibilità*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente capo le microimprese, le piccole e le medie imprese. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa sono individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 7/2000»), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

2. Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità delle agevolazioni di cui ai finanziamenti previsti al presente capo, non supera le seguenti percentuali di equivalente sovvenzione lordo (ESL):

- a) 20 per cento ESL dei costi ammissibili per le microimprese e le piccole imprese;
- b) 10 per cento ESL dei costi ammissibili per le medie imprese.

3. Le spese di cui all'art. 6, comma 2, sono ammissibili solo se destinate alle unità operative situate sul territorio del distretto industriale di cui all'art. 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

4. Le spese di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;
- b) i beni finanziati sono ammortizzabili;
- c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;
- d) i beni finanziati devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

5. Non sono ammissibili ai finanziamenti agevolati le spese concernenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, la trasformazione, l'ampliamento di immobili destinati, per la natura dell'impresa, alla locazione;
- b) l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

6. Le iniziative concernenti la costruzione e l'ampliamento di beni immobili sono ammissibili solo nel caso l'impresa richiedente sia piena proprietaria della relativa area ovvero titolare del diritto di superficie della stessa.

7. Sono ammessi anche gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla trasformazione di beni immobili non di proprietà purché posseduti dall'impresa in base a un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

8. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dall'impresa richiedente il finanziamento agevolato, sono ammissibili i soli oneri sostenuti per l'acquisto di materiali e di servizi di terzi.

9. Non sono ammesse le spese sostenute relativamente al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, di altre imposte e tasse nonché delle spese accessorie.

#### Art. 8.

##### *Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato*


1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni.

Nel caso di investimenti di carattere immobiliare o prevalentemente immobiliare, la durata massima è pari a quindici anni.

2. I finanziamenti sono attivati per assicurare una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro.

4. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere un periodo di preammortamento della durata massima di due anni.



*Capo IV*

## FINANZIAMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI PARTECIPATIVI

## Art. 9.

*Iniziative finanziabili*

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti in forma di prestiti partecipativi a favore di imprese costituite in forma di società di capitale, connessi al graduale processo di capitalizzazione da realizzare attraverso la reintegrazione da parte dei soci della quota capitale delle rate pagate per il rimborso del prestito mediante versamento di denaro o accantonamento di utili d'esercizio, a fronte della corrispondente sottoscrizione di un futuro aumento di capitale sociale di importo pari a quello del prestito partecipativo accordato.

2. I prestiti partecipativi sono diretti a finanziarie le seguenti iniziative:

a) ricapitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale;

b) capitalizzazione di impresa costituita in forma società di capitale, anche unipersonale, risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.

## Art. 10.

*Condizioni generali di ammissibilità*

1. Ai fini di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), il finanziamento è concesso a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione della concessione, l'aumento del capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo medesimo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, periodicamente o al termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme volta per volta accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile.

2. Ai fini di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), il finanziamento è deliberato a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento deliberato è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti bancari a titolo di conferimento relativi alla suddetta quota di capitale sociale alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve aver luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione del finanziamento.

3. Il prestito partecipativo è concesso sulla base di un programma di consolidamento e sviluppo dell'attività economica svolta dall'impresa presso unità operative situate sul territorio regionale del distretto industriale di cui all'art. 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

4. Le imprese beneficiarie hanno, in particolare, l'obbligo di:

a) non estinguere anticipatamente il finanziamento;

b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del finanziamento;

c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del finanziamento;

d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del prestito partecipativo.

## Art. 11.

*Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato*

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 10 mila euro e quello massimo a 300 mila euro.

*Capo V*

## FINANZIAMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO

## Art. 12.

*Iniziative finanziabili*

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il consolidamento di debiti a breve termine in debito a medio e lungo termine.

## Art. 13.

*Condizioni generali di ammissibilità*

1. Le iniziative di cui all'art. 12 sono finalizzate al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria dell'impresa, nonché al consolidamento ed allo sviluppo dell'attività economica svolta dalla stessa presso unità operative situate sul territorio regionale del distretto industriale di cui all'art. 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

## Art. 14.

*Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato*

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 10 mila euro e quello massimo a 300 mila euro.

3. I finanziamenti coprono fino al 100 per cento dell'importo dell'iniziativa.

## TITOLO III

## VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

*Capo VI*

## VINCOLI E CONTROLLI

## Art. 15.

*Vincoli di destinazione*

1. Le imprese beneficiarie mantengono la destinazione:

a) dei beni immobili per cinque anni dalla data di acquisto, in conformità all'art. 32 della legge regionale 7/2000;

b) degli attivi immateriali per tre anni dalla data di acquisto, in conformità all'art. 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 800/2008;

c) dei beni mobili per due anni dalla data di acquisto.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.



3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c), i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inadatti all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; la sostituzione deve essere previa autorizzata del Comitato di gestione.

4. Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere la sede operativa attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi.

5. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il finanziamento agevolato può essere confermato dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

#### Art. 16.

##### *Adempimenti specifici*

1. In sede di stipula del contratto di finanziamento, l'impresa si impegna a:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Comitato di gestione e della relativa segreteria per lo svolgimento di ispezioni e controlli ai sensi della pertinente normativa;

c) comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicate nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 17.

#### Art. 17.

##### *Sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

#### Art. 18.

##### *Documentazione, ispezioni e controlli*

1. Il Comitato di gestione acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dell'agevolazione in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

2. Il Comitato di gestione effettua presso le imprese beneficiarie e le banche convenzionate ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

3. La Direzione centrale attività produttive può effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie e le banche convenzionate.

#### Art. 19.

##### *Revoca del finanziamento agevolato*

1. Il finanziamento agevolato è revocato:

a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;

b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali.

2. Comportano altresì la revoca del finanziamento la liquidazione ovvero l'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria.

#### Capo VII

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 20.

##### *Rinvio normativo*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000, nonché, in quanto compatibili con il presente regolamento, le norme convenzionali ed i criteri operativi adottati dal Comitato di gestione concernenti il Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 908/1955.

#### Art. 21.

##### *Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 22.


##### *Entrata in vigore e durata*

1. Il presente regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0078



## REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2011, n. 2/Reg.

**Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 30 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 39 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 101 del 13 dicembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Campo d'applicazione e finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 2008, n. 8 ed alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 «Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie») disciplina le attività di autorizzazione e di controllo, da parte dei servizi veterinari delle ASL, delle macellazioni per il consumo familiare dell'allevatore e degli agriturismi di animali di allevamento delle varie specie e le modalità di effettuazione delle macellazioni per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore, eseguite presso gli allevamenti o nei mattatoi riconosciuti.

Art. 2.

*Destinatari*

1. Sono destinatari del presente regolamento il personale sanitario ed amministrativo dei servizi veterinari delle A.S.L., i comuni nonché l'utenza interessata.

Art. 3.

*Esclusioni*

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le tipologie di attività non indicate all'art. 1, alle quali si applicano le discipline sanitarie e commerciali in vigore.

Art. 4.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Animali: i volatili da cortile, i lagomorfi, la piccola selvaggina allevata, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini, i suini, i cinghiali allevati nonché solipedi e ratiti;

b) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali individuati ai sensi della lettera a) sono tenuti, allevati o commercializzati. È identificata mediante codice aziendale secondo le norme in vigore;

c) Allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda. Laddove previsto dalle specifiche normative, è individuata con il codice dell'allevamento dell'azienda correlata con il codice fiscale dell'allevatore;

d) Allevatore: il proprietario dell'allevamento ovvero la persona fisica o persona giuridica che abbia notificato ai servizi veterinari della A.S.L. competente per territorio il possesso di animali da allevamento. È individuato con il proprio codice fiscale.

Art. 5.

*Macellazioni richieste dall'allevatore per consumo domestico privato presso i mattatoi*

1. Gli animali della specie bovina ed i solipedi destinati al consumo privato dell'allevatore, sono macellati esclusivamente presso i mattatoi riconosciuti.

2. I suini, i cinghiali allevati, gli ovini, i caprini e i ratiti destinati al consumo familiare dell'allevatore possono essere macellati presso i mattatoi riconosciuti.

3. La macellazione è soggetta a notifica al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. competente per territorio in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di macellazione. La notifica è presentata ovvero inviata via fax o per posta elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista macellazione ai competenti servizi veterinari, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le carni provenienti dagli animali di cui ai commi 1 e 2 idonee al consumo umano, sono bollate con timbro a forma triangolare riportante al centro la denominazione della A.S.L. e la dicitura «Uso familiare».

5. Le carni macellate per uso familiare possono lasciare l'impianto di macellazione nelle pezzature previste dalla normativa in vigore (3 parti per mezzena) e, accompagnate dal documento di trasporto, sono destinate unicamente al richiedente presso il luogo indicato nella notifica.

6. Le notifiche pervenute al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della ASL sono, in caso di avvenuta macellazione, registrate sul sistema informatizzato regionale SIVRA - BDR.

Art. 6.

*Macellazioni a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore*

1. La macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore e negli agriturismi è consentita per:

a) lagomorfi e pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, del 24 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), e dell'accordo 17 dicembre 2009, n. 253 della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome (Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale»);

b) suini, cinghiali allevati, ratiti e ovicapri nei limiti e alle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 7.

*Limiti numerici di macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore*

1. La macellazione a domicilio per il consumo familiare è consentita per:

c) suini e cinghiali allevati: n. 4 capi adulti (superiori a 25 kg) complessivi per anno per azienda o n. 10 suinetti inferiori a 25 kg per anno per azienda;

a) ovicapri: n. 10 capi adulti (12 mesi d'età o superiori) e n. 20 agnelli o capretti (inferiori a 12 mesi d'età) per anno per azienda;

b) un solo ratite per anno per azienda.



## Art. 8.

*Condizioni e prescrizioni per la macellazione a*

domicilio per il consumo familiare dell'allevatore

1. La macellazione a domicilio per uso familiare dei lagomorfi e dei volatili da cortile non è subordinata a notifica, né alcun obbligo di comunicazione alla A.S.L.

2. La macellazione di suini, cinghiali allevati, ovicapri e ratiti è subordinata a notifica al competente servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale.

3. La macellazione dei suini è eseguita in luogo igienicamente sano da personale esperto con l'impiego di idoneo mezzo di stordimento, pistola a proiettile captivo o storditore elettrico, al fine di assicurare il rispetto delle norme sul benessere animale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento).

4. Il servizio di ispezione delle carni è effettuato da medici veterinari dipendenti delle A.S.L. Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti. In tal caso l'incarico assume carattere specifico di rapporto libero-professionale.

5. Ferme restando le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e dell'echinococcosi/itatidiosi, i visceri degli animali macellati sono sottoposti ai seguenti controlli:

a) esame visivo della lingua e parte della gola. Asportazione delle amigdale; esame visivo della testa completa dell'encefalo per gli ovini e caprini;

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;

d) esame visivo del diaframma, del fegato, dei linfonodi periporali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e) esame visivo della milza, dei reni ed incisione - se il caso lo richiede - dei reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo.

6. In caso di sospetto, l'intera carcassa e relativi organi sono sottoposti ad ispezione e vengono effettuati, al riguardo, tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Se le carni sono dichiarate non idonee, vengono sequestrate e distrutte.

7. Nel caso di suini e cinghiali allevati, dopo la visita viene prelevato un campione per l'esame trichinoscopico il cui esito se positivo viene comunicato entro e non oltre 7 giorni lavorativi. In caso contrario l'esito dell'esame si intende negativo. Entro e non oltre detto termine viene fatto salvo il consumo delle carni esclusivamente ben cotte. In caso di positività all'esame trichinoscopico, da effettuarsi su tutti i capi ed in conformità del regolamento (CE) n. 2075/2005 della commissione del 5 dicembre 2005 recante «Regolamento che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni» le carni vengono avviate a distruzione. In nessun caso, comunque, possono essere utilizzate per l'alimentazione umana.

8. I comuni interessati garantiscono la possibilità di effettuare i controlli sanitari all'interno di strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai servizi veterinari delle A.S.L. territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di organi che, se sequestrati, vengono distrutti in conformità delle norme previste dal regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 ottobre 2009 recante «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano» e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e successive modificazioni.

9. Nei giorni che precedono la macellazione, l'allevatore segnala al servizio veterinario della A.S.L. competente, ogni eventuale alterazione fisiopatologica dell'animale. Lo stesso servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione.

10. I servizi veterinari preposti, ognuno per la propria competenza, sono tenuti ad intensificare i controlli, onde scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati altresì di trasmettere tramite sistema informativo BDR - SIVRA al servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della regione tutta la documentazione delle attività svolte (echinococcosi/itatidiosi, cisticercosi, trichinellosi, TSE ed ogni altro dato necessario) entro il quindici marzo di ogni anno.

11. La tariffa da applicare per l'ispezione sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale.

## Art. 9.

*Procedure per la macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore*

1. L'allevatore che intende macellare a domicilio suini o cinghiali allevati, ovini e caprini, ratiti per il proprio consumo presenta, almeno tre giorni lavorativi prima della prevista macellazione, la relativa notifica al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. competente per territorio, in relazione al luogo di ubicazione dell'allevamento utilizzando il modello di cui all'allegato 2. La notifica può essere presentata direttamente presso una sede del servizio veterinario, del distretto nel quale si trova l'allevamento, o inviata via fax, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica o tramite sistema informativo regionale BDR-SIVRA.

2. Nel caso degli ovini, rientrando questi tra le specie animali a rischio TSE, la macellazione per il consumo familiare delle carni può avvenire solo previa dichiarazione delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per le encefalopatie transmissibili, al competente servizio veterinario della A.S.L. La A.S.L., a proprio carico, provvede alla distruzione dei materiali specifici a rischio e delle carni eventualmente sequestrate.

3. Le istanze pervenute al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. sono sottoposte al controllo di merito e, in caso di avvenuta macellazione, sono registrate su SIVRA-BDR.

4. In caso di parere non favorevole questo, adeguatamente motivato, viene comunicato con sollecitudine al richiedente.

5. La macellazione s'intende comunque accordata se non espressamente vietata o condizionata entro il giorno precedente a quello stabilito per la stessa.

6. Al momento della visita viene consegnata al veterinario ispettore ricevuta del bollettino di versamento riportante la causale: Serv. Veterinario di IAOA - Macellazione U.F. Per la somma da versare si fa riferimento al tariffario regionale di cui all'art. 8, comma 11.

7. In deroga al comma 1 del presente articolo per il periodo dal 1° dicembre di ogni anno fino al 28 febbraio dell'anno successivo e per il periodo di quindici giorni precedenti la Pasqua, nonché dal 1° al 31 agosto di ogni anno, la notifica delle macellazioni a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore s'intende assolta effettuando anticipatamente il versamento di cui al comma 11 dell'art. 8, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'attestazione di pagamento al momento del controllo veterinario dei visceri di cui al comma 5 dell'art. 8.

8. A riprova dell'avvenuto controllo veterinario dei visceri ed eventuali carni, il servizio veterinario vidimerà il modello 2 allegato al presente regolamento, ovvero apporrà timbro data e firma sulla ricevuta del versamento di cui al comma 6.



9. Le A.S.L. per i periodi indicati al comma 7, in collaborazione con i comuni, provvedono ad organizzare punti di concentrazione territoriale per il controllo dei visceri dandone comunicazione alla popolazione mediante affissione con la chiara indicazione degli orari e dei luoghi di presenza del veterinario.

10. Il servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, per ragioni epidemiologiche o di altra natura può sospendere la macellazione a domicilio per autoconsumo con proprio atto pubblicato nel B.U.R.A.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 dicembre 2011

CHIODI

*(Omissis).*

**12R0097**

## REGIONE SICILIA

LEGGE 24 novembre 2011, n. 25.

**Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.  
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio.  
Variazioni di bilancio.**

*(Publicatata nel Suppl. ord. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - p. I - n. 49 del 2 dicembre 2011)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

**12R0059**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

**SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.**

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 3 0 3 \*

€ 2,00

